

4° Report



Bologna 16 aprile 2015

Introduzione

Il rapporto fra motivazione e demotivazione è alla base dell'*appartenenza*, e la possibilità di vedere riconosciuta la propria professionalità, le proprie capacità, le competenze specifiche (anche ma non solo a livello economico) in un marasma di ingratitudine, è il vero "sistema premiante". Ciò che un volontario esprime nel suo tempo libero, nel "dopo il lavoro" comunque con competenza specifica (nel ciclismo, nel calcio, nel pattinaggio, nel nuoto ecc...), ha lo stesso valore aggiunto rispetto a chi porta nella Uisp altrettanta competenza in forma diciamo più "professionistica". Non sto solo parlando dei tanti istruttori la cui opera (a pochi euro l'ora) potrebbe essere paragonata ad un "nuovo sistema di volontariato", sto parlando di figure intermedie fra il "tecnico" ed il dirigente, che nella Uisp hanno trovato il terreno fertile per esprimere idee e progetti in grado di dare un respiro maggiore allo sviluppo ed alla crescita della associazione; idee e progetti, a volte non capiti e ritenuti "conflittuali" dal nostro "consolidato", la cui realizzazione più o meno avvenuta costituisce di per sé un altro forte fattore motivante. In questa conflittualità si sono perse figure professionali interessanti ed il percorso è stato spesso lo stesso: le abbiamo incontrate, riconosciute, formate ed aggiornate, poi non abbiamo saputo valorizzarle e le abbiamo perse (...e non sempre l'ago della bilancia è stato il rapporto economico).

Lo so, è un tema delicato. Talmente delicato da trovare con difficoltà una sede appropriata di discussione. Ciò però non toglie che il tema esista e che non lo si può ignorare; ciò non toglie che in Uisp vi siano opinioni in merito che possono essere simili o meno; ciò non toglie che la questione vada affrontata. Ecco perché, in accordo con gli organismi dirigenti regionali, abbiamo deciso di utilizzare il Report per introdurre alcuni argomenti di confronto. E lo abbiamo fatto introducendo due punti di osservazione diversi. Da una parte il confronto fra professionalità e professione, attraverso le opinioni di Monica Risaliti. Un viaggio nei saperi necessari ma anche nella condizione di chi aspira ad essere professionale esercitando una posizione di volontariato a stento riconosciuta.

Dall'altra la situazione giuridica fiscale, attraverso il contributo di Francesca Collecchia.

Nel complesso emerge un quadro che mette a confronto ciò che vorremmo e dovremmo avere con ciò possiamo o vogliamo avere.

Massimo Davi
Responsabile Uisp Emilia Romagna
Ricerca e Sviluppo

P.S.: nel contributo di Francesca Collecchia si utilizza il termine *istruttore* in quanto termine presente nella normativa e nella giurisprudenza presa in esame.

Conoscenze, competenze, padronanze: dalla professionalità alla professione

di Monica Risaliti

Il ruolo del Tecnico/educatore

I Tecnici sportivi svolgono la loro funzione tanto sostenendo la semplice partecipazione alle attività ludico sportive quanto ricercando la migliore prestazione degli atleti e delle squadre. Svolgendo il loro ruolo, contribuiscono allo sviluppo sia degli atleti come persone, sia delle squadre come entità coese e comunità di persone con un obiettivo comune. La loro azione contribuisce a finalità sociali, promuovendo l'attività motoria e la salute, aggregando i cittadini sulla base di uno scopo comune, generando attività economiche attraverso l'occupazione, l'istruzione, l'acquisto di attrezzature, l'uso delle strutture e la partecipazione ad eventi sportivi.

Oggigiorno i Tecnici sportivi lavorano con un grande numero di soggetti praticanti, fronteggiando richieste sempre maggiori da parte degli atleti, dei loro genitori, dei dirigenti e dei tifosi. Essi sono tenuti a soddisfare un'ampia gamma di ruoli che può includere la figura di educatore, di guida psicologica allo sport e di business manager e poiché qualsiasi tipo di informazione è sempre più accessibile tramite internet e social network e la visibilità sempre più ampia, mai prima d'ora la funzione dell'allenatore è stata così motivante, ma al tempo stesso così impegnativa. I tecnici, gli operatori sportivi, gli allenatori rappresentano un'immensa risorsa positiva per attivare ragazzi e atleti in moltissime discipline sportive, nonostante molti di questi tecnici agiscano da volontari.

Allenare è un'attività relazionale, non isolata. I Tecnici devono analizzare, comprendere, interagire e influenzare gli ambienti in cui lavorano costruendo relazioni funzionali con gli atleti e l'entourage, sia in ambito di programmazione che di competizione, quando è contemplata. L'opinione degli allenatori dovrebbe influenzare anche le scelte organizzative, soprattutto quelle che riguardano i propri atleti.

L'elemento principale del ruolo del Tecnico è quello di stimolo e guida per il miglioramento dei propri atleti, tenendo conto dei loro obiettivi, esigenze e fasi di sviluppo. Se l'obiettivo è quello educativo, la partecipazione a lungo termine dei propri allievi sarà comunque un successo paragonabile alla vittoria di un campionato. Infatti, la sfida per ottimizzare l'efficacia con diversi gruppi di atleti e in diverse situazioni è una parte rilevante del fascino e della ricchezza dell'allenare. A

causa della diversità dei ruoli e dei contesti, le modalità di insegnamento e ciò che può essere ritenuto un successo, sarà sempre specifico per ogni singola situazione.

I Tecnici hanno la responsabilità di salvaguardare e proteggere i bambini, i giovani e, più in generale, tutti i loro allievi relativamente alla loro salute. Essi devono rispettare le norme nazionali e internazionali relative alla lotta contro il doping.

La speranza è che i Tecnici svolgano i loro compiti in modo eticamente corretto, operando sempre all'interno delle regole del gioco proteggendo l'integrità delle attività motorie e dello sport.

Ma quando parliamo di "etica" in relazione allo sport e/o al comportamento di un Tecnico, a cosa ci riferiamo?!

L'*etica* è una disciplina scientifica che pretende di codificare gli atti e i comportamenti umani, dando loro un "valore" oppure un "disvalore". Alcuni autori definiscono perciò l'*etica*, come la "scienza normativa degli atti umani", una scienza che si propone di dare giudizi sui comportamenti delle persone. Ma quando l'*etica* riguarda la vita in senso stretto delle persone, cioè se il comportamento di un allenatore mette a rischio o danneggia la vita di un altro, si tratta sempre di un problema etico? Sì. Ma si tratta anche di qualcosa di più preciso e di più circostanziato che viene definito un problema di "bioetica".

Il dott. Pasquale Bellotti nel 2003 ha definito la *bioetica* come "*la riflessione e lo studio sistematico, scientificamente fondato e necessariamente interdisciplinare, condotto dal punto di vista sia etico sia morale, sugli atti umani riguardanti, la vita, specialmente – ma non esclusivamente – quella della persona*".

L'allenatore in palestra fa la stessa cosa che fa il medico in ambulatorio: ad una persona che si affida completamente a lui, propone un rimedio che gli farà bene certamente. Ma come c'è il rischio di ledere la salute con un farmaco sbagliato o non adatto, c'è il rischio di danneggiare con il movimento insensato e scriteriato.

Quindi la bioetica dello sport si occupa di valutare l'impatto della pratica del movimento e dello sport sulla vita fisica e sul vissuto anche psichico dei praticanti e monitorare da questo punto di vista particolare, inusuale e mai o poco affrontato il proprio lavoro, fa del Tecnico, un professionista bravo e corretto.

Certo in una società con una visione antropologica *utilitaristica*, come la nostra, la figura umana è da considerarsi un oggetto, magari da sacrificare allo Stato, da privilegiare se rientrante nel gruppo dei più da rendere felici, da scartare se rientrante nel gruppo dei pochi, dei meno forti. Nell'utilitarismo, tutto è possibile, specie il relativismo etico, che vuol dire proprio questo: che non ci sono valori o norme permanenti. Nell'utilitarismo, l'uomo è sempre un mezzo, perché altri uomini lo utilizzano come un mezzo. Ci ricorda qualcosa tutto ciò nel mondo dello sport? Uomo mezzo, uomo merce e uomo disponibile per tutto: "ti pago e perciò giochi anche 4 partite a settimana, va bene?"

Noi preferiamo una visione antropologica *personalista* che afferma il primato della persona umana in quanto uomo-valore, uomo-persona, uomo-fine, mai strumentalizzabile, sempre da riconoscersi come dotato di intrinseca dignità, come

soggetto che è fine a se stesso, fine primario e fine ultimo. Centralità, dunque, della persona, della sua conservazione, della sua dignità e del suo sviluppo. L'uomo è sempre il fine ultimo delle azioni: arrivare all'uomo, si dice, trovare l'uomo, esprimere l'uomo e l'umanità e così l'unicità di ogni persona. Questa visione personalistica dell'atleta (uomo o donna che sia, ovviamente) è certamente una scelta di campo che vede l'allenamento sportivo in funzione dell'atleta stesso e il Tecnico responsabile della salute dei propri atleti che deve proteggere e vigilare.

Il Tecnico/educatore deve avere una sua visione della persona, una sua visione antropologica, altrimenti come può responsabilmente operare? Come intervenire su quelle fasce di età dove c'è maggiore dipendenza e debolezza, ancora poco conosciute dal punto di vista del significato che può avervi e del ruolo che può giocare il movimento, il gioco motorio, il gioco finalizzato all'espressione più o meno conscia del sé? Età queste, dalla nascita ai primi 5-6 anni di vita, sulle quali occorrerebbero più riflessioni, più ricerche, più esperienze mirate. Tutto questo giustificerebbe la scelta di operare una "differenziazione dei ruoli": se è vero che queste sono epoche chiave della vita dell'uomo da coltivare e valorizzare, studiandole sempre meglio, per orientare la formazione della persona, occorrerebbe differenziare, ad esempio, **l'esperto dell'attività motoria giovanile** (con un carico di competenze richieste, di scelte da operare in prima persona e di responsabilità conseguenti inimmaginabile) dalla figura di **allenatore degli atleti** (altra funzione, altra competenza ovviamente altre responsabilità) o da quella **dell'operatore dello sport per tutti** (che richiede altre competenze ulteriori). Consapevoli anche del fatto che le responsabilità del primo condizionano fortemente il dopo.

Con i giovani non è consentito l'errore, con gli adulti, invece, moderatamente sì. Grave errore quello per cui si parte dallo sport e si arriva al bambino, ignorando le sue esigenze individuali, cui una formazione motoria adeguata e, poi forse, anche lo sport possono adeguatamente contribuire a farlo diventare una "persona" adulta e responsabile. Ma non si tratta solo di formazione: acquisisco più competenze specifiche e, con una adeguata esperienza, divento idoneo a prendermi cura dei giovani o anche delle fasce più deboli. Non tutti sono adatti: chiamo in campo l'attitudine a stare con i giovani e non solo, che non si acquista del tutto se non se ne possiede già la gran parte, nelle fibre. Fibre dell'anima ma anche fibre della ragione. Si nasce con l'attitudine a saper stare o a non saper stare, a prendersi cura o a ignorare il senso di prendersi cura. Il Tecnico che decide di occuparsi di queste fasce di età ha un obiettivo importante: **far crescere facendo divenire**.

E' fondamentale perciò che il Tecnico scelga consapevolmente uno dei percorsi di formazione di base per poi passare all'alta formazione dove è invitato a mettere in gioco tutte le risorse e tutto l'impegno di cui è capace. Una formazione approfondita richiede di capire a fondo ciò che ancora non si domina relativamente ai primissimi anni della vita e una formazione continua è necessaria per cogliere, istante per istante, la fragilità e la relatività di conoscenze e di punti fermi (che invece fermi non sono).

E' necessario che il Tecnico-educatore non disattenda i diritti relativi alle esigenze dei propri atleti e i loro bisogni di movimento. Uno di questi diritti è quello al **gioco** e al **gioco spontaneo**. Si tratta di insopprimibili, imprescindibili e del tutto naturali bisogni della persona, che dobbiamo riferire a tutto l'arco della vita ma, soprattutto, alle prime età della vita, perché il gioco è il grande preparatore ed anticipatore della vita adulta.

Un altro diritto è l'autonoma scelta se praticare o meno lo sport. Se il movimento ben fatto è obbligo per tutti e lo Stato dovrebbe farsene addirittura garante, non si può dire lo stesso dello sport, anche se ben fatto: lo sport appartiene a chi sceglie di dedicarsi, consapevole anche dei "rischi" che vi sono insiti. E' la persona che decide se praticherà o meno uno o più sport, con continuità, con impegno crescente e con desiderio di esprimersi in una leale competizione. Certo, il Tecnico educatore può aiutarlo a capire prendendosene cura e informandolo. Un buon Tecnico educatore sa che non deve solo proporre esercizi, ma soprattutto indurre la comprensione del significato che ha quell'esercizio, in quel momento, in quella fase, in quell'attimo. Solo così, quel movimento in quell'attimo serve e fa bene. Altrimenti, senza essere divenuto "conoscenza" e senza aver trovato un luogo ove appoggiarsi e incardinarsi, è esperienza che si dimenticherà, non lasciando traccia alcuna, niente che serva alla vita.

Una "persona" diventa ricca e un atleta diventa "grande" quando fa proprie le sensazioni che contraddistinguono la sua gestualità e che non appartengono ad altri; l'allenatore aiuta, stimola, asseconda un'attitudine, presenta una proposta, suggerisce, ma non di più; il "soggetto" diventa grande quando "rientra in sé" e, poi, "riesce" ed interpreta in maniera del tutto personale, originale, non copiabile le seguenti sensazioni:

- di velocità;
- di contatto;
- di galleggiamento;
- di volo;
- "estetiche";
- "estreme";
- di precisione;
- di durata;
- il senso profondo del collaborare in vista di un obiettivo, una meta;
- il sentimento di essere protagonista, di essere un "io non anonimo".

Il diritto alla partecipazione attiva è importante. Partecipazione proporzionata alle capacità, non assente, non svilita, non relegata, non mortificata. Chi meglio di ciascuno di noi conosce i nostri bisogni? Nessuno, ma ci possono essere difficoltà di comunicazione e per chi guida difficoltà di comprensione. Si tratta di "empatia": provare a mettersi nei panni dell'altro, di porsi al suo livello, di valorizzare il suo linguaggio e quello del suo corpo, che certamente parla, perché ognuno di noi "è" il

suo corpo. Il Tecnico attento sa bene quanto sia utile e quanto paghi il rapporto di scambio e di comunicazione reciproca tra chi guida e chi si fa guidare.

La prestazione non deve essere solo il fine, ma anche un mezzo, per approfondire sempre di più, per specializzare senza restringere l'ambito delle espressioni di movimento: ogni nuova acquisizione è una porta che si apre su nuove possibili e numerose acquisizioni; processo che non ha fine e che raffina, anche interiormente, e non mortifica l'uomo nella sterile riproposizione di gesti conosciuti.

Per ultimo vorrei parlare della "coerenza" del Tecnico specialmente verso le fasce relativamente più deboli, perché nonostante sia un diritto dei bambini e dei giovani quello di essere difesi e protetti dai grandi, non è ne ovvio, ne scontato, tantomeno praticato. E' abbastanza frequente invece, vedere bambini e ragazzi essere difesi da chi li riempie di merendine, da chi li spinge alla vittoria olimpica a pochi anni di età, da chi annega la bellezza del muoversi solo nel numero delle vasche da fare in una piscina o da chi toglie spazio alla pratica nella scuola.

L'allenamento e la prestazione sportiva non si comprendono se non si accetta il ruolo determinante dell'ereditarietà. L'allenatore deve saper misurare le predisposizioni ereditate. E' vero che sui volti dei bambini non si legge né il nome di una specialità sportiva né una misura raggiungibile, né il numero di un gradino del podio. I talenti, è vero, possono essere presto notati e riconosciuti, sono coloro che Aristotele diceva, recano già l'atto in potenza, hanno già inscritto in sé un divenire eccellente dal punto di vista motorio, che si realizzerà a patto di due condizioni strettamente interdipendenti: che non si frappongono ostacoli al divenire e che si operi secondo natura, assecondandola.

L'opera della natura nel determinare e poi nel provocare l'individuale sviluppo, nel bambino, del movimento e delle capacità motorie in generale, è opera davanti al quale occorre prima inchinarsi, poi porsi in atteggiamento di chi osserva incantato, poi in quello di chi vuol provare a comprendere un irripetibile percorso evolutivo nella storia passata, presente e futura dell'universo, infine in quello di chi decide di intervenire, senza turbare e modificare, solo assecondando ed aiutando l'ottimizzazione di questa "opera". Aiutare la natura si può, forzarla no. Si paga sempre caramente, questo azzardo. Per provare ad aiutare questo processo, certamente giocano un ruolo importante:

- l'istruzione di base, che si sceglie di "dare" nei primissimi anni (scuola materna, elementare);
- tutto il campo delle possibili esperienze da proporre o da presentare e sottoporre all'individuo in divenire;
- l'influenza dell'ambiente familiare;
- l'influenza dell'ambiente in generale.

"Assecondare la natura" con "proposte iniziali calibrate" significa, certamente, orientare. L'orientamento è il passo che precede la vera e propria educazione al movimento. In questa fase gli aspetti da prendere in considerazione sono:

- l'ambiente;

- il ruolo dell'imitazione;
- alcuni obiettivi mirati
- le fondamentali tipologie di esercitazioni "educative" ed i mezzi da scegliere.

Inizia poi la fase che prevede il passaggio dal "gusto di praticare" coltivato dalla curiosità dello scoprire (orientamento) all'"abitudine di praticare con gusto" dove interagiscono fino a fondersi, la finalizzazione del movimento spontaneo ed il movimento strutturato. In questa fase il praticante si arricchisce di nuovi strumenti per trarne nuove consapevolezze e l'allenatore deve mettere in campo:

- una didattica adeguata per impostare forme più complesse di movimento;
- l'imitazione di modelli motori per adeguare al meglio il bagaglio tecnico;
- la definizione di una progressione tecnica, che non receda e non disturbi, ma supporti adeguatamente e rispettosamente la maturazione biologica della persona;
- l'osservanza di regole e comportamenti;
- la partecipazione alle competizioni.

Si arriva così al processo di allenamento in senso stretto, là dove il praticante ha scelto di praticare approfonditamente lo sport dedicandovi una parte della propria vita. Rilevanti per il Tecnico saranno:

- lo sviluppo delle qualità fisiche fondamentali;
- l'eliminazione delle interferenze;
- l'individuazione degli anelli deboli;
- la determinazione di un numero congruo di attività motorie "sinergiche" da proporre;
- lo sviluppo di "riserve di capacità motorie".

Che cosa il Tecnico educatore non può fare a meno di non sapere. Il bagaglio dell'allenatore esperto è fatto di scomparti da riempire con esperienza e conoscenza, con errori di percorso e correzioni di rotta, con saggezza e con creatività, con umiltà ma con la consapevolezza che il tempo sempre lavora per chi ha passione e fede in se stesso e nel proprio saper e voler fare. Inoltre abbiamo più volte ripetuto che nello sport per tutti i tecnici devono essere più preparati proprio perché hanno a che fare con problematiche più vaste di quelle che si troverebbero ad affrontare nello sport più tradizionalmente inteso. E quindi, come si evince, il bagaglio dell'allenatore non ha fondo: si riempie e si continua a riempire ...sempre!

Conoscenze, competenze e padronanze del Tecnico/educatore

Tenterò di esprimere le principali differenze di significato fra questi tre vocaboli. Da un punto di vista rigorosamente scientifico, per "conoscenza" si intende l'acquisizione intellettuale di qualunque aspetto della realtà, mentre per "competenza" si intende la caratteristica propria di colui che dimostra di saper svolgere in modo adeguato una certa attività, un certo compito. La "padronanza", invece, viene riferita a colui che controlla quella certa attività, la domina o ne è un

profondo conoscitore. Se ne deduce che il concetto di padronanza eleva la qualità della conoscenza e della competenza, implementandole. Al contrario, conoscere non significa automaticamente averne padronanza.

Jean Cotè e Wade Gilbert hanno descritto con efficacia la funzione del Tecnico: *“Una costante applicazione di conoscenze professionali, interpersonali e intrapersonali al fine di migliorare le competenze, la fiducia, le relazioni degli atleti in specifici contesti operativi”*.

Gilbert e Cotè definiscono tre aree di conoscenza fondamentali:

- **conoscenze professionali:** la disciplina sportiva, la capacità di osservazione degli atleti, la scienza dello sport, la teoria e metodologia dell'allenamento. La conoscenza si estende sia al contenuto di queste materie sia a come insegnarle, trasmetterle (didattica).
- **conoscenze interpersonali:** la capacità di lettura del contesto sociale e delle relazioni come possibilità di collegarsi con le altre persone.
- **conoscenze intrapersonali:** la filosofia dell'allenamento e l'apprendimento permanente, uniche materie che attraverso un insieme di valori, filosofie, principi etici e di responsabilità, possono supportare il comportamento degli allenatori sostenendo la loro consapevolezza e la riflessione su se stessi.

Ciascuna di queste tre aree di conoscenze è alla base della competenza del tecnico. Se ci riferiamo alla “partecipazione sportiva” e quindi comprendiamo l'universo dei bambini, degli adolescenti e degli adulti con sani stili di vita, le competenze richieste si riferiscono ai seguenti ambiti:

- *definire visione e strategia del fare* sulla base dell'esigenze e del livello di qualificazione dei soggetti da una parte e del contesto sociale e organizzativo dall'altra. Questo comporta il saper capire l'intero progetto, allineare e guidare i propri “praticanti” verso obiettivi adeguati, saper analizzare i loro bisogni e sviluppare una strategia vincente;
- *relazionarsi con l'ambiente*, questo molto spesso significa reclutare i praticanti e assumersi la responsabilità per l'impostazione dei piani di allenamento per un determinato periodo. Il Tecnico mira inoltre a rendere più efficace il contesto in cui opera: ciò avviene per il personale, gli impianti, le risorse, gli allenamenti e la gestione di altri tecnici e altre figure di supporto. Queste funzioni presuppongono una capacità di pianificazione che permette di creare un piano d'azione, una capacità organizzativa per gestire il personale, un'esperienza professionale (conoscenza e competenza di teoria e metodologia dell'allenamento) che permetta di salvaguardare i partecipanti e di definire gli indicatori di progresso fondamentali per motivarli;
- *costruire relazioni* positive con gli atleti e chiunque altro sia coinvolto con il programma: personale, genitori, dirigenti. Attraverso la creazione di corretti rapporti di lavoro, è possibile coinvolgere e influenzare i diversi attori del contesto organizzativo. Le competenze necessarie sono la capacità di guidare

e influenzare (leadership), la capacità di gestire le relazioni (comunicazione), la capacità di accompagnare nel divenire (essere un educatore).

Se allarghiamo all'ambito della "prestazione sportiva" coinvolgendo così atleti emergenti, atleti e atleti di alto livello possiamo aggiungere anche i seguenti ambiti:

- *condurre allenamenti e gare* organizzati in modo opportuno e motivante, utilizzando le tecniche più efficaci (le dimostrazioni, le osservazioni, i feedback,...) per promuovere l'apprendimento e il miglioramento dei praticanti;
- *Interpretare e reagire in "situazione"* osservando e rispondendo agli eventi in maniera adeguata a tutto ciò che può accadere fuori o dentro il campo. Un efficace processo decisionale è essenziale per assolvere questa funzione e questa capacità deve essere sviluppata in tutte le fasi della propria formazione;
- *Imparare e riflettere* valutando il programma nel suo complesso, così come ogni seduta di allenamento e competizione. Valutazione (di se stessi, degli altri, del programma, degli obiettivi,...) e riflessione sottolineano un processo di apprendimento continuo e di sviluppo professionale.

Per completare questa visione più complessiva riguardante le competenze necessarie per gestire con efficacia la relazione con gli atleti, si può partire da quelle competenze che gli allenatori di alto livello in una ricerca del 2004 condotta da Cei e Dini, si sono riconosciute e che possono essere considerate "padronanze" e sono:

- capacità di sentirsi impegnati ad acquisire e ampliare nuove tattiche e strategie da inserire nel proprio repertorio di allenamento;
- capacità di non smettere mai di auto-valutarsi e di fare aggiustamenti quando è necessario;
- capacità di valutare che maturare come allenatore e poiché ciò richiede tempo è necessario essere pazienti e onesti con se stessi;
- capacità di saper valutare e adattare il proprio approccio e le strategie;
- capacità di accettare il lavoro duro (abnegazione);
- consapevolezza che per diventare esperti ci vorranno molte più ore di quelle previste (umiltà);
- capacità di trovare uno stile di allenamento che rispetti la propria personalità e consenta di esprimersi al massimo (coerenza);
- capacità di aiutare gli atleti a identificare e raggiungere i loro obiettivi dimostrando così interesse allo sviluppo sportivo e personale dei propri atleti (dedizione);
- capacità di conquistare il rispetto degli atleti, essendo di esempio nel rispettarli (modello comportamentale);
- capacità di saper creare un ambiente che sia percepito dagli atleti come educativo, supportivo, divertente e sfidante;
- capacità di comunicare agli atleti in maniera chiara le proprie aspettative, i pensieri e le convinzioni ma anche quella di saper pianificare in anticipo le

reazioni e le risposte, così da rendere sempre più efficace la comunicazione stessa;

- capacità di ascolto in modo da permettere agli atleti di esprimere le loro opinioni senza che si sentano intimiditi;
- capacità decisionale.

Queste padronanze sono condizione “*sine qua non*” di ogni leader, che sia insegnante o allenatore. Mostrare un atteggiamento di comprensione dei bisogni delle persone che si guidano e nello stesso momento prendere decisioni è quindi il compito quotidiano di chi ha responsabilità di gruppi di persone e un Tecnico-educatore non smetterà mai di imparare sino a quando svolgerà questo lavoro bellissimo e difficile.

Concludendo, le conoscenze, le competenze, le padronanze sono concetti chiave per progettare il futuro, soprattutto in un sistema, come quello dello sport, dove il patrimonio corrisponde alla somma della professionalità dei suoi operatori, tra cui la più gran parte sono volontari.

Detto in sintesi, se è vero che:

- lo sport ha valore perché è un bene relazionale;
- l'Associazione sportiva è un attore privato;
- coinvolto nello svolgimento di una funzione pubblica

è evidente che lo sport dei volontari appartiene al Terzo settore.

L'identità dell'operatore sportivo risiede nella specificità della sua competenza, che non si assume né per imitazione di modelli estranei allo sport né per metafora. La competenza si costruisce nel tempo, con l'esperienza e la condivisione degli elementi che compongono la cultura sportiva e la formazione continua fa parte di tale processo di costruzione.

La questione della competenza del Tecnico è un elemento sostanziale delle strategie di sviluppo dello sport. La competenza va considerata in una prospettiva sistemica dove il Tecnico non è una risorsa umana, ma l'attore di un progetto che ha valore strategico per l'intero movimento sportivo.

Dalla professionalità alla professione

Il vocabolario Zingarelli definisce il termine “professionalità” come la *capacità di svolgere il proprio lavoro o la propria professione a un buon livello di competenza e di efficienza*. Il DELI (dizionario etimologico della lingua italiana), lo definisce come il *carattere professionale di un'attività economica (DELI)*.

In questa definizione emergono due termini che non sono mai emersi in questo lavoro e sono: *professione ed attività economica*.

Per provare a descrivere il termine “professione” ho chiesto aiuto ancora al dizionario Zingarelli che lo definisce un' *attività lavorativa e anche un' attività intellettuale, per lo più indipendente, che si esercita dopo aver conseguito una laurea o una particolare abilitazione... traendone i principali mezzi di sostentamento*.

Professione di Tecnico-educatore. Ho messo la P., p maiuscola, a Professione. La Professione di Tecnico sportivo è una cosa seria (certo, il Tecnico che ci sa fare, quello che insieme alle conoscenze e all'esperienza, mette in campo, attitudini che non tutti hanno), si prende cura delle persone che gli vengono affidate e sa decidere cosa davvero serve a ciascuno di loro. Decide dunque per loro, assai più spesso quando sono giovani, in questo assumendo il ruolo di tutori e di custodi della loro crescita motoria, ma non solo, anche intellettuale, affettiva e umana. Il movimento ben guidato può anche questo.

Strana professione, quella del Tecnico sportivo. In cerca di un riconoscimento universale (chi può disconoscere che occorre essere bravi per proporre, prescrivere, movimento a qualcuno? Non vorremmo affidare mai un nostro figlio ad un incapace o ad un incompetente), eppure quanto complicata e resa difficile dalle circostanze, forse anche dalle leggi dello Stato che mancano. Difficile e non riconosciuta professione. Ma reale professione con il carattere dell'arte: il Tecnico idea, crea, propone il nuovo, precorre i tempi, azzarda (senza rischiare). Un artista con molte diverse e approfondite conoscenze, ricco di numerose distinte esperienze.

Un artista che merita egli stesso attenzione e riconoscimenti: va formato, aggiornato, specializzato, mai lasciato solo. Va assistito, va protetto. Il Tecnico sportivo è figura autorevole ed autorevole è la sua professione.

Lo sport è stato scelto dalla Commissione europea come un settore di interesse comunitario per l'occupazione ed è questo il motivo per cui è stato avviato il progetto EQF Sport (European Qualification Framework in Sport Sector). Inoltre, tenendo conto che il tema dell'occupazione rimane un tema centrale della Commissione e uno dei cinque obiettivi della strategia Europa 2020, si è preso in considerazione come il settore dello sport potesse contribuire notevolmente alla soluzione del problema, offrendo una molteplicità di attività occupazionali e una dinamica richiesta di professionalità. Inoltre l'accesso al mercato del lavoro sportivo è facilitato dal fenomeno del volontariato ampiamente diffuso nei Paesi membri.

Il volontario rappresenta un passaggio di difficile analisi non solo in termini di occupazione, ma anche per quel che riguarda il riconoscimento professionale. Dai numerosi studi dedicati all'argomento, si possono comunque ricavare alcune idee interessanti. Per quel che riguarda il lavoro volontario, si possono distinguere tre grandi gruppi di Paesi (Halba, Le Net 1997):

- Paesi con una forte presenza di volontariato nello sport (Paesi scandinavi e Svizzera);
- Paesi con un volontariato sportivo mediamente sviluppato (Germania, Belgio, Francia e Italia);
- Paesi con un volontariato sportivo poco sviluppato (Spagna, Regno Unito, Portogallo).

I Paesi con un volontariato sportivo molto forte sono anche quelli che registrano il tasso di occupazione più elevato, con una minore disuguaglianza tra genere e una

minore disoccupazione giovanile; mentre i Paesi con un volontariato poco sviluppato non registrano necessariamente di un volume sufficiente di occupazione.

Le diverse modalità normative nazionali, i diversi percorsi formativi e le qualifiche relative alle professioni dello sport creano ostacoli nella mobilità degli operatori all'interno della Ue. Tali disparità possono nello specifico ostacolare la libera circolazione di coloro i quali svolgono una professione sportiva, determinando così l'insorgere di alcuni contenziosi nel caso in cui i lavoratori di uno Stato membro si trovano a subire la concorrenza sul proprio territorio nazionale di operatori di altri Stati membri privi di qualsiasi formazione.

Tali problematiche derivano anche dal fatto che nei vari Paesi dell'Unione europea, la formazione relativa alle professioni dello sport viene impartita secondo quattro sistemi diversi, la cui importanza cambia a seconda dei Paesi e che sono:

- Università
- Organizzazioni sportive
- Enti governativi
- Associazioni di categoria

Il sistema generale di riconoscimento reciproco dei diplomi, messo a punto dalla Commissione per un gran numero di professioni, sembrerebbe risolvere in modo automatico il riconoscimento delle qualifiche. Questo sistema realizzato tramite tre direttive principali si applica alle professioni regolamentate, vale a dire alle attività professionali riservate ai titolari di un diploma o ad ogni altro titolo di qualifica rilasciato dal sistema nazionale di formazione. In questo senso il sistema si applica ad alcune attività professionali del settore dello sport (in Italia, i Maestri di sci). E' questo il caso in cui il possesso di un diploma è indispensabile per poter svolgere legalmente una professione sportiva. Il principio fondamentale delle direttive è quindi quello del riconoscimento. Tuttavia, come già evidenziato precedentemente, in un settore non regolamentato come quello dello sport, tale riconoscimento non è sufficiente, in quanto incentrato sulle qualifiche e non sulla formazione e sull'esperienza. Le direttive europee relative alla libera circolazione delle persone ammesse all'esercizio di una professione partono dal presupposto che una professione sia tale quando viene esercitata in cambio di una retribuzione. Si tratta di una concezione apparentemente semplice che potrebbe risolvere molti problemi ma nel settore sportivo, tuttavia, la sua applicazione non è agevole in quanto ci troviamo di fronte ad un settore del tutto atipico in cui il volontariato e la precarietà rendono difficile lo studio del settore stesso.

Se viene rimosso l'ostacolo del riconoscimento professionale e quindi anche del compenso, si aprono possibilità importanti di mercato dove l'ingrediente critico rimarrà solo quello delle competenze e della passione che deve accompagnarle. Il lavoro imporrà, in questa fase storica, competenze trasversali per disporre di una platea di soggetti numericamente gratificante; in seguito, magari tra qualche anno, si potrà pensare a Tecnici sportivi altamente specializzati in singoli settori ricalcando quello che sta già accadendo ai colleghi Usa.

Un Tecnico competente non lavora per mode o invenzioni della sera prima... ma utilizza pragmaticamente un mix di competenze tecnico-scientifiche e di esperienza a vantaggio globale del soggetto che tratta e delle sue stesse possibilità occupazionali. Oggi la moda dell'allenamento funzionale ne è esempio emblematico, perché grande modello di allenamento anche se assolutamente insufficiente al raggiungimento di molti obiettivi, a dimostrazione del fatto che le conoscenze e le esperienze devono essere trasversali e tali da poter cucire il vestito adatto all'atleta e alle sue esigenze, un po' come un *sarto allenatore*.

Certo, lo Stato potrebbe dare una mano alla categoria... in Svizzera, per esempio, chi frequenta un fitness club può detrarre la spesa dalle tasse a patto che il club sia iscritto all'albo dei centri certificati dallo Stato e ne rispetti le regole di appartenenza a cominciare dalla formazione continua del personale.

In una sola mossa fatta dallo Stato nel concedere una misera detrazione fiscale peraltro investita sulla salute del cittadino e quindi indirettamente a vantaggio della spesa sanitaria nazionale, è uscito dal sommerso tutto il sistema, gratificando gli operatori e creando il tanto agognato valore di percezione da parte dell'utente che pagherà favorevolmente di più.

Si può fare!

Bibliografia

- Mantovani C., “Il sistema internazionale delle qualifiche dei tecnici sportivi” pag.3 – 12, SdS anno XXXIII n°103 Ottobre - Dicembre 2014, Calzetti e Mariucci
- Bellotti P., “La bioetica applicata all’allenamento e alla professione di allenatore e di educatore” pag.83 – 88, Strenght e Conditioning anno II n°4 Gennaio – Aprile 2013, Calzetti e Mariucci
- Bellotti P., “L’allenamento sportivo. Gli aspetti chiave per sperare di andare nel futuro” pag.79 – 84, Strenght e Conditioning anno I n°2 Maggio - Agosto 2012, Calzetti e Mariucci
- Farnè R. (a cura), “Sport e formazione”, Guerrini scientifica, Milano 2008
- Davi M., Risaliti M., “Movie Mentis”, Calzetti e Mariucci, Perugia 2011
- Bellotti P., “Dell’accompagnare” pag.83, Strenght e Conditioning anno I n°1 Gennaio – Aprile 2012, Calzetti e Mariucci
- Bellotti P., “Riflessioni” pag.83 - 84, Strenght e Conditioning anno III n°7 Gennaio – Aprile 2014, Calzetti e Mariucci
- Urso A., “Il costo della cultura e quello dell’ignoranza” pag.3 - 4, Strenght e Conditioning anno III n°8 Aprile - Giugno 2014, Calzetti e Mariucci
- Urso A., “Più pratici e più semplici” pag.3 - 5, Strenght e Conditioning anno IV n°11 Gennaio - Marzo 2015, Calzetti e Mariucci
- Cevoli M., “Competenza e processo formativo del volontario sportivo” pag.43 – 47, SdS anno XXXIII n°102 Luglio - Settembre 2014, Calzetti e Mariucci
- Cei A., “Le competenze dell’allenatore” (parte prima) pag.42 – 43, Strenght e Conditioning anno III n°7 Gennaio - Marzo 2014, Calzetti e Mariucci
- Cei A., “Le competenze dell’allenatore” (seconda parte) pag.45 – 47, Strenght e Conditioning anno III n°8 Aprile - Giugno 2014, Calzetti e Mariucci
- Bellotti P., “Riflessioni” pag.82 – 83, Strenght e Conditioning anno III n°8 Aprile - Giugno 2014, Calzetti e Mariucci
- Cei A., “Il mental coaching nello sport di alto livello” pag.21 – 26, SdS anno XXIX n°87 Ottobre - Dicembre 2010, Calzetti e Mariucci
- Mantovani C., “Il sistema internazionale delle qualifiche dei Tecnici sportivi” pag.9 – 18, SdS anno XXXIV n°104 Gennaio - Marzo 2015, Calzetti e Mariucci
- Martinelli G., “La Fipe, il Fitness e lo scopo di lucro” pag.85 – 87, Strenght e Conditioning anno I n°1 Gennaio - Aprile 2012, Calzetti e Mariucci
- Martinelli G., “La Federazione Italiana Pesistica e l’attività “non professionistica” pag.85 – 86, Strenght e Conditioning anno I n°2 Maggio - Agosto 2012, Calzetti e Mariucci
- Martinelli G., “Il corretto inquadramento dell’istruttore di fitness alla luce della riforma Fornero” pag.89 – 91, Strenght e Conditioning anno II n°4 Gennaio - Aprile 2013, Calzetti e Mariucci

- Martinelli G., “2014: anno nuovo, ma problemi vecchi” pag.89 – 92, Strengh e Conditioning anno III n°9 Luglio - Settembre 2014, Calzetti e Mariucci
- Martinelli G., “Cosa c’è dietro l’angolo – II?” pag.86 – 89, Strengh e Conditioning anno III n°10 Ottobre - Dicembre 2014, Calzetti e Mariucci
- Martinelli G., “La nuova legge sullo sport e amenità varie” pag.85 – 89, Strengh e Conditioning anno IV n°11 Gennaio - Marzo 2015, Calzetti e Mariucci
- Bellotti P., “La professione, etica e deontologia della pratica di movimento e sport” pag.88, Strengh e Conditioning anno I n°0 Autunno 2011, Calzetti e Mariucci
- Martinelli G., “La Fipe, la professionalità e i chinesologi” pag.89 – 90, Strengh e Conditioning anno III n°7 Gennaio - Aprile 2014, Calzetti e Mariucci
- Beccarini C., Mantovani C., “La professionalizzazione del settore sportivo e la formazione dell’allenatore” pag.7 – 12, SdS anno XXX n°91 Ottobre - Dicembre 2011, Calzetti e Mariucci
- Altieri A., Mantovani c., “Formazione e qualifiche nello sport” pag.67 – 71, SdS anno XXXI n°97 Aprile - Giugno 2013, Calzetti e Mariucci
- Guerra E., “La professione del personal trainer” pag.90 – 91, , Strengh e Conditioning anno I n°0 Autunno 2011, Calzetti e Mariucci

Istruttori sportivi: qualificazione e inquadramento lavoristico.

di Francesca Colecchia
(Arsea srl)

Chi può fare l'istruttore sportivo?

Come è a tutti noto, non esiste in Italia una legge nazionale che definisca e riconosca la figura dell'istruttore sportivo, fatta eccezione per alcune categorie che sono state oggetto di specifica disciplina (vedi infra "*Gli istruttori patentati*"). Corsi anche di un week end sembrano poter garantire la necessaria formazione per poter insegnare una disciplina sportiva, con buona pace del fatto che l'attività sportiva, per il forte impatto che ha sulla nostra salute, può determinare anche gravi danni sui suoi praticanti se svolta in modo non corretto.

Di questo sembrano essersene accorte le Regioni che negli ultimi mesi sono intervenute sull'argomento introducendo disposizioni di forte impatto sulle organizzazioni sportive.

Fresca di stampa in Gazzetta Ufficiale è la Legge regionale **Sicilia**, del 29 dicembre 2014, che introduce l'obbligo per tutte le organizzazioni sportive di avvalersi di un direttore tecnico diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie con titolo di studio equivalente. Accanto al direttore tecnico è possibile avere degli istruttori specifici per disciplina che dovranno però essere in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli Enti di promozione sportiva e dalla Federazioni sportive nazionali. Gli istruttori dovranno inoltre essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso "*Basic life support defibrillation*".

Il possesso di questi requisiti dovrà essere comunicato al Comune ed eventuali carenze comporteranno l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa dai 1.000 ai 6.000 euro, unitamente alla sospensione dell'attività fino a 90 giorni, decorsi i quali l'attività viene interrotta se l'organizzazione non si adegua alle prescrizioni di legge. Le associazioni e società sportive siciliane avranno 18 mesi di tempo (a decorrere da metà gennaio) per adeguarsi ai nuovi vincoli.

In Sicilia quindi, a differenza di quanto previsto in altre Regioni, anche le associazioni e società sportive riconosciute dal CONI dovranno avvalersi di un responsabile laureato in scienze motorie o diplomato ISEF.

La **Lombardia** (LR 1 ottobre 2014 n. 26) richiede la presenza, in via concorrente, di istruttori qualificati (*intendendo tali quelli in possesso del diploma rilasciato dall'ISEF o della laurea in scienze motorie o di titoli di studio equipollenti*) **o** di istruttori di specifica disciplina (*ossia quanti abbiano l'abilitazione alla didattica sportiva rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i*

maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna) ai quali affidare la responsabilità della corretta conduzione dei corsi, unitamente ad almeno un operatore di primo soccorso. In sostanza laurea, diploma o patentino rilasciato da Ente riconosciuto dal CONI.

La violazione di questo precetto comporta l'applicazione di una sanzione da 2.500 euro a 10.000 euro. Le novità entrano in vigore a metà aprile 2015.

Le **Marche** (*Regolamento regionale 07/08/2013 n.4 recante Disposizioni di attuazione della legge regionale 2 aprile 2012, n.5*) prevedono l'obbligo di avvalersi di un direttore tecnico che sia laureato in scienze motorie o diplomato ISEF o titolo equivalente **oppure**, limitatamente alla pratica delle singole discipline, di istruttore dotato di abilitazione rilasciata da Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva ma **vengono esonerati** da tale obbligo gli *"impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate"* (art.16 della Legge regionale Marche 02/04/2012 n. 5). In realtà l'obbligo di qualificazione in questi casi è previsto dai Regolamenti dell'Ente affiliante, quindi la sostanza non cambia.

Anche in **Abruzzo** (Legge regionale 7 marzo 2000 n.20) è necessario avvalersi di un responsabile diplomato ISEF o laureato in scienze motorie ma non se l'impianto viene gestito da Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive del C.O.N.I. o agli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. Sono considerati come istruttori qualificati i diplomati ISEF o i laureati in scienze motorie e, in subordine, coloro che hanno prestato attività documentata di istruttore come disciplinato da Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

La legge regionale introduce inoltre una forma di esclusiva nella formazione, laddove prevede che la competenza nella formazione degli operatori sportivi da parte degli Enti di promozione sportiva è limitata alle discipline non di pertinenza delle Federazioni.

La **Calabria** (Legge regionale 22/11/2010 n. 28) richiede la **presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina**, con abilitazione in corso di validità nel caso in cui si organizzino attività a pagamento, e nel concetto di pagamento viene ricompreso anche il versamento di quote associative.

Si considera **qualificato l'istruttore** laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

Si considera invece **specifico di disciplina**, l'istruttore in possesso di patentino rilasciato dalla Federazione Nazionale competente o dall'Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle scuole regionali dello sport del CONI. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva. Fanno eccezione i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento

e di subacquea, ovunque organizzati, che richiedono invece la costante presenza di un istruttore in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Federazioni Nazionali riconosciute o affiliate al CONI e/o al CIP. Gli stessi devono essere abilitati anche a prestare interventi di primo soccorso in caso di infortuni o malori.

La **Campania** (Legge regionale 25/11/2013 n.18) prevede che i centri sportivi debbano avvalersi di un **direttore tecnico** (*diplomati Isef o laureati in scienze motorie che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo*) **fatta eccezione** nei casi in cui si realizzino programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate e **per le attività**, le competizioni e le manifestazioni sportive **organizzate e disciplinate** dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, **da enti di promozione sportiva** riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti, sono a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.

Nel definire le diverse figure professionali individua:

- a) **gli istruttori responsabili**, ossia diplomati Isef o laureati in scienze motorie che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo;
- b) **i preparatori fisici e atletici**, ossia le persone in possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia e all'estero, nonché dell'abilitazione di primo grado alla disciplina specifica rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti sportivi riconosciuti dal Coni;
- c) **gli specialisti dell'attività motoria per il benessere**, intendendo tali le persone in possesso della laurea magistrale in scienze motorie per la prevenzione ed il benessere, oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia o all'estero, legalmente riconosciuti in Italia;
- d) **gli istruttori specifici di disciplina**, ossia le persone in possesso di apposita e corrispondente abilitazione di primo e secondo grado rilasciata dalla Federazione Sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, o al Cip, nonché rilasciata dagli Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni o dal Cip e che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo.

Il superamento del corso di formazione di primo soccorso sportivo per il riconoscimento della qualifica di istruttore è vincolante a partire dal 1° gennaio 2015.

In **Emilia Romagna** (Legge regionale 25/02/2000 n. 13) le strutture sportive devono avvalersi di almeno un istruttore di educazione fisica diplomato ISEF o con laurea in scienze motorie, al quale è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei

programmi attuati nella struttura ma sono esonerate da questo requisito le strutture:

- a) impegnate in attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le cui attività sportive sono disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Anche in **Friuli Venezia Giulia** (Legge regionale 03/04/2003 n.8) i gestori (*anche associazioni*) di attività sportive devono avvalersi di un istruttore professionista in quanto laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF che assolve alla funzione di direttore tecnico ma **non sono soggette a questo vincolo**:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;
- b) le **attività motorie disciplinate da** norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli **enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI;
- c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

La **Basilicata** (Legge regionale 21/01/1997 n. 6 recante *“Disciplina dei Centri di attività motorie”*) prevede che gli istruttori dei centri sportivi debbano essere diplomati ISEF ma esonera da questo adempimento *“le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Associate riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse”* così come *“le attività motorie, anche di carattere non agonistico disciplinate da norme approvate e definite nell’ambito della normativa regolamentare delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva Nazionale e delle Discipline Associate riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse”*.

Il **Lazio** (Legge regionale 20/06/2002 n. 15) subordina l'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive alla preventiva comunicazione rivolta al Comune territorialmente competente (la c.d. SCIA) ma soprattutto al possesso di seguenti requisiti attinenti ai seguenti aspetti:

1. requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza;
2. caratteristiche dei servizi;
3. livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
4. modalità di tutela sanitaria degli utenti,

secondo le indicazioni di un Regolamento che avrebbe dovuto prevedere

- a) *“l'utilizzazione e la presenza costante di **un istruttore laureato o diplomato in scienze motorie** o diplomato in educazione fisica presso una università o istituto superiore statale o pareggiati o diplomato presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) o laureato presso l'Istituto universitario scienze motorie (I.U.S.M.), responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico”* con la funzione di direttore tecnico;

- b) *“l'utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di **tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori**;*
- c) *l'utilizzazione di un medico iscritto al relativo ordine professionale, con funzioni di responsabile sanitario”;*

con la sola esclusione di:

- a) palestre e impianti sportivi scolastici;
- b) palestre e impianti destinati alla riabilitazione sanitaria;
- c) spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria.

Non vi è traccia di questo Regolamento.

La **Liguria**, con la Legge regionale 7/10/2009 n.40 recentemente modificata dalla Legge 23/2014, richiede la presenza di un *“direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea”* unitamente a *“istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea”*.

Sono esclusi però da detti vincoli

- a) gli impianti ove è svolta **attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate** alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o **agli Enti di Promozione Sportiva**, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate;
- b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;
- c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.

In **Piemonte** (Legge regionale 05/04/1996 n.17) l’organizzazione di attività sportive a pagamento è subordinata alla circostanza che ci si avvalga di istruttori qualificati, intendendo tali *“i titolari di diploma I.S.E.F.”* e *“coloro che hanno prestato, alla data di entrata in vigore della legge, attività documentata di istruttore per almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni, subordinatamente alla frequenza di corso integrativo con superamento di prova finale di qualificazione”*.

Qui non è previsto l’esonero per i soggetti riconosciuti dal CONI ma solo quando *“le attività per il miglioramento dell’efficienza fisica sono organizzate senza fine di lucro*

e svolte senza pagamento di corrispettivo né da parte dell'utente né per la prestazione professionale dell'istruttore e comunque quando risultino preparatorie delle singole discipline sportive”.

La Regione **Puglia** (Legge regionale 4/12/2006 n.33, come modificata dalla Legge regionale 19/11/ 2012, n.32) ha previsto di adottare un Regolamento che dovrebbe definire *“la figura e i profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e all'attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi”*. **Non vi è traccia del Regolamento.**

La Regione **Toscana** (in virtù del Regolamento Regionale 13 febbraio 2007 n.7 in vigore fino all'approvazione del Regolamento attuativo della Legge regionale 27/02/2015 n. 21) prevede che ogni palestra debba avvalersi di *“un **responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie**”* il quale *“per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all'interno della palestra (...) può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:*

- a) *tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;*
- b) *tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;*
- c) *operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie)”*.

L'**Umbria** (Legge regionale 23/09/2009 n.19) prevede che la *“Regione, ferme restando le competenze legislative dello Stato in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport”* e che la formazione viene disciplinata dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università corso di laurea in Scienze motorie, il CONI, le federazioni sportive, il CIP, gli enti di promozione sportiva, mentre è stata soppressa la previsione che la Regione definisse *“per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi”*, a seguito delle novità introdotte dalla Legge regionale 15/2010.

Di fatto quindi i requisiti di qualificazione appaiono quelli previsti dall'Ente affiliante riconosciuto dal CONI.

Non ho infine riscontrato indicazioni normative in materia nelle seguenti Regioni e Province autonome:

1. Molise;
2. Provincia di Bolzano: si evidenzia che sul sito della Provincia vengono indicati come percorsi qualificanti per l'esercizio dell'attività di istruttore di equitazione, nuoto e tennis esclusivamente quelli proposti dalla Federazione competente per disciplina mentre la professione del Trainer del benessere e del Fitness trainer è regolamentata con Decreto del Presidente della Provincia n.38 del 31 luglio 2006 e presuppone la partecipazione ad un corso di due anni organizzato dall'Università Popolare Alpi Dolomitiche;

3. Provincia di Trento;
4. Sardegna;
5. Valle d'Aosta;
6. Veneto.

Appare pertanto evidente una assoluta eterogeneità di disciplina da Regione a Regione che potrebbe essere così sintetizzata:

Direttore Tecnico laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF	Istruttori con patentino rilasciato da F.S.N./D.A. /E.P.S.	Istruttori ISEF/formazione professionale	Non si richiede nulla se si è iscritti nel Registro CONI*	Non si è riscontrata alcuna disposizione normativa
Sicilia Lazio Piemonte Toscana	Sicilia Lombardia Calabria Lazio Toscana	Piemonte	Marche Abruzzo Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Basilicata Liguria Umbria	Molise Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Sardegna Valle d'Aosta Veneto

* in questo caso bisogna evidenziare che è la Federazione/Ente di promozione sportiva ad imporre ai propri tesserati la partecipazione al percorso formativo organizzato

Gli istruttori "patentati".

Alcune figure, direttamente impegnate come istruttori sportivi o con funzioni strumentali all'attività sportiva, hanno visto un espresso riconoscimento nella normativa statale, in alcuni casi anche regionale, come evidenziato di seguito.

1) I maestro di sci.

La Legge 8 marzo 1991, n.81 subordina l'esercizio della professione di maestro di sci all'iscrizione in appositi **albi** professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci.

A sua volta, l'iscrizione in detti albi richiede il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea (anche se il successivo art.12, come modificato dall'art. 17, comma 1, L. 1° marzo 2002, n.39, contempla detta possibilità anche per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia);
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- f) **l'abilitazione tecnico-didattico-culturale**, conseguita in corsi indetti dalla Regione o dalla Federazione italiana sport invernali.

La Legge prevede che i contenuti dei corsi di formazione sono definiti dalla **F.I.S.I.** (art.8) e stabilisce che l'esercizio della professione di maestro di sci, come quello di accompagnatore retribuito di clienti sugli sci, da parte di soggetti non iscritti all'albo costituisce esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante (articolo 348 del codice penale).

2) La guida alpina e le figure affini.

La Legge 2 gennaio 1989, n.6, recante "*Ordinamento della professione di guida alpina*" stabilisce i principi fondamentali cui la legislazione regionale si deve ispirare nel regolamentare la professione di guida alpina.

Viene qualificata come guida alpina "*chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:*

- a) *accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;*
- b) *accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;*
- c) *insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo".*

Anche l'esercizio di questa attività è subordinato all'iscrizione presso il relativo **albo professionale**, iscrizione a sua volta subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione;
- g) **possesso dell'abilitazione tecnica** all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, acquisita mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami. I **corsi** sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

La legge prevede altresì che le competenti autorità delle Regioni stabiliscano le **tariffe** per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Oltre alla guida alpina viene contemplata la figura degli accompagnatori di media montagna e delle guide vulcanologiche.

L'**accompagnatore di media montagna** è chi accompagna ed illustra l'ambiente montano in zone che non presentino rocce, ghiacciai, terreni innevati e che non richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di tali figure professionali ed istituire un apposito elenco speciale cui devono iscriversi quanti intendono svolgere questa attività.

La **guida vulcanologa** effettua l'accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani quando il percorso non preveda zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o non richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

L'esercizio delle attività descritte da parte di soggetti non abilitati configura il reato di esercizio abusivo della professione (ex art.348 del codice penale).

Accanto alla figura della guida alpina, il legislatore (articolo 20 della legge in esame) prevede quella degli istruttori – non professionisti e non remunerati – che si occupano di attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche.

L'articolo in esame riconosce la facoltà di formare tali istruttori al CAI ma non prevede alcuna esclusiva in capo al Club alpino italiano.

Il comma 4 prevede, infatti, che *“Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche (ulteriori rispetto a quelle organizzate dal CAI) per le finalità di cui al comma 1 (ovvero organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche) non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo”.*

Ne consegue che altri soggetti possono organizzare tali attività nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le strutture che costituiscono non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo»;
- b) gli istruttori non possono ricevere compensi.

La norma non ostacola pertanto, a parere di chi scrive, la possibilità di promuovere la conoscenza dell'ambiente alpino, la divulgazione delle esperienze motorie e delle conoscenze tecniche relative alle discipline di montagna nel rispetto dei vincoli di cui sopra.

3) L'accompagnatore turistico.

Nell'ambito della figura dell'accompagnatore turistico vengono ricomprese – da alcune leggi regionali – figure professionali che interessano anche il mondo dell'associazionismo sportivo.

Per esempio la Toscana prevede (Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 art.118) che

1. *“È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche”.*

Per l'esercizio della professione è necessario (art.119) il possesso dei seguenti requisiti:

- a) *diploma di scuola media superiore;*
- b) *abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei **corsi di qualificazione professionale** e il superamento dell'esame, di cui all'articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra Regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n.6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;*
- c) *b-bis) **titolo di studio universitario** tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell'esame, di cui all'articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);*
- d) ***idoneità psico-fisica** all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;*
- e) ***assenza di condanne penali** che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.*

2. *È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula di una **polizza assicurativa** di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale”.*

L'**Emilia Romagna** (Legge regionale n°4/2000) individua tra le figure professionali in ambito turistico anche la **guida ambientale – escursionistica** (art.2 comma 3), ossia chi *“per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi”.*

Viene inoltre previsto che chi abbia ottenuto l'idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possa successivamente specializzarsi in:

- a) **cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada** per accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e

meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

- b) **equiturismo** per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- c) **turismo acquatico** per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definirà con propria deliberazione l'elenco delle attività che attengono al turismo acquatico;
- d) **turismo subacqueo** per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo aver fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovrà accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.

Per svolgere queste professioni sono previsti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
- idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti.

È al contempo previsto (art.3) che **le Province, ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle professioni, possano anche riconoscere i titoli equivalenti rilasciati dal CONI o da Enti di promozione sportiva.**

La Corte costituzionale, con la sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 271, ha dichiarato incostituzionale la disposizione che subordinava la possibilità di svolgere la professione di animatore turistico in ambito sportivo alla circostanza di essere in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze motorie.

Le convenzioni sottoscritte tra la UISP e alcune Federazioni sportive Nazionali.

La UISP stipula convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali che in alcuni casi affrontano anche il tema della formazione.

In generale si prevede che la formazione UISP abbia valenza esclusivamente nel circuito UISP salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la Federazione e nel rispetto delle normative federali. Si tratta in particolare degli accordi stipulati con:

1. la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI),
2. la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL),
3. la Federazione Italiana Golf (FIG),

4. la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.),
5. la Federazione Italiana Biliardo sportivo (FIBIS),
6. la Federazione Italia Vela (FIV);
7. la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP);
8. la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS);

In alcuni casi si prevede inoltre la collaborazione nella realizzazione delle attività di formazione quali la possibilità per i tesserati UISP di partecipare alle iniziative indette dalla Federazione, in alcuni casi anche a costi ridotti, così come la partecipazione di docenti UISP ad iniziative federali e viceversa.

Quale contratto per l'istruttore sportivo?

Le associazioni sportive possono instaurare con i propri collaboratori qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato. In ambito sportivo si ricorre in modo particolare ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo: si tratta del c.d. lavoro gratuito, delle collaborazioni endoassociative sportive (*compensi sportivi e collaborazioni amministrativo – gestionali*) e delle indennità di carica. Le associazioni ricorrono spesso anche a collaborazioni di natura autonoma (*rese da titolari di partita iva, collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali e prestazioni di natura occasionale accessoria*).

Questa materia è in fase di ridefinizione in virtù della riforma meglio nota come Jobs Act ma purtroppo il legislatore non appare interessato ad intervenire sull'istituto del "*compenso sportivo*" per chiarire in maniera compiuta quando e come è possibile ricorrervi. L'unico aspetto che viene analizzato all'interno del progetto di legge **Fossati – Molea** è relativo all'eventuale innalzamento del plafond di esenzione fiscale dagli attuali 7.500 euro ad euro 10.000.

1. Il compenso sportivo.

1.1. Quando è possibile erogarlo.

Attualmente il c.d. compenso sportivo (*disciplinato esclusivamente a livello fiscale dall'art.67, comma 1 lettera m del TUIR*) può essere erogato a:

1. **istruttori, allenatori, tecnici** impegnati nell'"*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*", intendendo tale anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (*art.35 D.L. 207/2008*);
2. **collaboratori amministrativo-gestionali**, intendendo tali (*Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003*) quanti si occupano dei compiti tipici di segreteria dell'associazione quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta

della contabilità da parte di soggetti non professionisti (*pertanto non commercialisti/ragionieri*);

a condizione che NON si tratti:

- a) dell'attività professionale; ne rappresentano indicatori (*ENPALS Circolare n.13/2006*):
 - la pluricommitenza;
 - la non marginalità del compenso percepito/la circostanza che le somme percepite siano equiparabili a quanto erogato applicando il CCNL, parametrato all'impegno di tempo profuso (*come evidenziato dal Dottor Manzi dell'INPS nel corso del Convegno tenutosi a Bologna il 27/01/2015*);
 - l'abitudine, anche in presenza di interruzioni nell'esercizio di attività;
 - l'alta qualificazione (*in senso contrario Corte di Appello di Firenze sentenza 683/2014*);
- b) di attività esclusiva;
- c) di attività realizzata in un rapporto di subordinazione gerarchica.
- d) Il compenso è reddito diverso – fiscalmente agevolato e non soggetto a contribuzione – a condizione infatti che non sia conseguito nell'esercizio di una attività professionale né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. La peculiarità della collaborazione – *rispetto all'ordinaria disciplina dei rapporti di lavoro* – deriva dalla specificità dell'ordinamento sportivo. Per questo motivo la qualificiamo come **“collaborazione di natura endoassociativa”**: l'incarico viene affidato ad un soggetto appartenente all'ordinamento sportivo (*in quanto tesserato UISP*), possibilmente anche socio dell'associazione sportiva dilettantistica (*deve essere infatti assente la eterodirezione, sintomatica della natura subordinata del rapporto. Sul punto Corte di Cassazione penale sentenza 31840/2014*).

1.2. Il contenzioso.

Il Ministero del Lavoro (*Circolare prot. 37/4036 del 21/2/2014*) ha invitato i propri uffici a non esasperare i controlli ispettivi nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e prive di finalità lucrative.

Questo non vuol dire che le associazioni e le società sportive dilettantistiche siano esenti da controlli. Nel caso in cui, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate **disconosca la natura associativa**, l'utilizzo improprio dei compensi sportivi verrebbe necessariamente contestato. La stessa cosa accadrebbe nel momento in cui la prestazione dell'operatore sportivo dovesse presentare le **caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato**.

Allo stesso tempo il Ministero del Lavoro prende atto della complessità normativa legata alla gestione degli operatori sportivi sottolineando l'esigenza di intervenire attraverso una riforma che preveda una **graduale introduzione di forme di tutela previdenziale** a favore degli operatori del settore sportivo.

1.3. Il trattamento fiscale agevolato.

Il compenso sportivo **non costituisce reddito** e, di conseguenza, non è soggetto a ritenute, con riferimento ad un importo complessivamente percepito (*quindi da qualsiasi soggetto dell'ordinamento sportivo*) pari o inferiore ai 7.500 euro annui, su base solare.

Per la parte di compenso sportivo che supera i 7.500 euro si applica:

1. la ritenuta IRPEF del 23% (1° scaglione di reddito);
2. l'addizionale regionale del 1,23% indicata dallo Stato;
3. l'addizionale regionale determinata dalla Regione dove risiede il collaboratore (*secondo l'interpretazione da ultimo offerta dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.106/2012, di orientamento diverso rispetto a quanto affermato invece con la nota del 29/12/2006*);
4. l'eventuale addizionale comunale (se prevista dal Comune di residenza del percipiente) sempre in virtù della citata Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che le addizionali di cui ai punti 2) e 3) vengono calcolate in ragione del reddito annuale complessivo del percipiente, informazione non acquisibile ex ante con conseguente rischio di errori nei conteggi non essendo previsto il conguaglio. La ritenuta infine è a titolo d'imposta che diventa a titolo d'acconto sulla soglia che supera € 28.158,28.

1.4. Gli adempimenti.

Si segnala che:

- è stata espressamente previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego (*Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007*) con esclusivo riferimento alle collaborazioni amministrativo – gestionali e non anche per le collaborazioni di istruttori e tecnici anche se alcune Direzioni Territoriali del Lavoro sostengono il contrario;
- non è stato espressamente previsto l'onere di annotazione nel Libro unico del lavoro e si segnala l'assenza di uniformità interpretativa anche tra i consulenti del lavoro;
- non è espressamente previsto l'obbligo di redigere un contratto ma stante la natura particolare della collaborazione diventa strumento essenziale per tutelare le parti;
- è necessario, all'atto del pagamento, acquisire una autocertificazione da parte del percipiente in merito all'avvenuto superamento – o meno – del plafond dei 7.500 euro al fine di verificare l'eventuale necessità di versare le ritenute fiscali;
- è obbligatorio pagare il percettore mediante assegno non trasferibile/bonifico bancario quando l'importo supera euro 1.000,00 (*in virtù dell'articolo 1 comma 713 della Legge di Stabilità 190/2014*) ma è vivamente consigliato utilizzare modalità di pagamento che garantiscano la tracciabilità come strumento di tutela nei rapporti con l'Erario anche per importi modesti;

- è necessario trasmettere al percipiente la Certificazione Unica anche nel caso di mancato superamento del plafond di euro 7.500;
- è necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche anche riferite ai compensi sportivi sotto la soglia dei 7.500ⁱ;
- è necessario inserire i dati dei percettori nel Modello 770 semplificato.

2. La cococo e la cocopro.

Lo schema di Decreto Legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali (*approvato dal Consiglio dei Ministri del 20/02/2015 ma non ancora definitivo in quanto soggetto ai pareri delle commissioni parlamentari*), introduce importanti novità tra le quali:

1. l’eliminazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
2. l’introduzione di nuovi vincoli in materia di collaborazioni coordinate e continuative; nell’ambito di molteplici novità strettamente connesse alla volontà di ribadire la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale forma “naturale” del rapporto di lavoro.

Ci soffermiamo qui sulla disciplina delle **cococo** che introduce una specifica previsione per le collaborazioni instaurate in ambito sportivo.

A partire dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che presentano le seguenti caratteristiche:

1. prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
2. prestazioni continuative,
3. prestazioni di contenuto ripetitivo;
4. prestazioni le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Non sono soggette a questa importante novità alcune tipologie di collaborazioni tra le quali quelle **rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.** come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Già la Legge Biagiⁱⁱ esonerava associazioni e società sportive dall’obbligo di predisposizione di un progetto ma mentre la Legge Biagi prevedeva l’esenzione dal progetto per le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali, il Decreto attuativo del Jobs Act esenta dalla riqualificazione del rapporto in lavoro dipendente tutte le collaborazioni autonome rese a fini istituzionali, quindi non solo le collaborazioni coordinate e continuative ma anche le prestazioni rese da titolari di partita iva che presentino i connotati di cui sopra.

Nel concetto di attività rese a fini istituzionali non potranno essere ricondotte quelle prestazioni non strettamente funzionali alle finalità sportive del sodalizio come chi si occupa del bar, ristorazione, gestione di spaccio di abbigliamento sportivo.

3. Il lavoro accessorio.

Il lavoro accessorio può rappresentare un valido strumento cui far ricorso per quelle collaborazioni di natura autonoma in relazione alle quali beneficiare anche della copertura assicurativa, a differenza di quanto avviene per le collaborazioni occasionali.

La riforma, non ancora in vigore, prevede l'innalzamento del plafond massimo dei voucher per lavoro accessorio percepibili in un anno dalle associazioni a complessivi 7.000 euro l'anno (per le ssd il plafond è calcolato viceversa in relazione all'erogante e trova un limite in 2.000 euro).

4. La partita iva.

La partita iva rappresenta la scelta degli operatori sportivi professionisti che operano in autonomia e potenzialmente in pluricommitenza.

L'apertura della partita iva presuppone la liquidazione della contribuzione previdenziale all'INPS (gestione ex Enpals) cui dovrà adempiere l'organizzazione sportiva committente e non direttamente il titolare di partita iva. L'aliquota dei contributi è pari al 33% di cui il 9,19% a carico del collaboratore.

In questo momento è possibile per chi intenda aprire la partita iva optare per due regimi agevolati:

1. se ha alle spalle esperienza come istruttore sportivo in qualità di dipendente, potrà optare esclusivamente per il regime di cui all'articolo 1 commi 54 – 89 della Legge di Stabilità 2015;
2. se si tratta di una nuova attività può optare – ma solo entro il 31/12/2015ⁱⁱⁱ – per il regime di maggior favore di cui all'articolo 27 del DL 06/07/2011 n.98. – Si ritiene che per l'istruttore che abbia percepito solo rimborsi forfettari/compensi sportivi si tratti di nuova attività.

Si riporta qui di seguito uno schema riepilogativo dei due distinti regimi con riferimento alla figura dell'istruttore sportivo [codice ATECO 855100 che ricomprende *“la formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera), i centri e campi scuola per la formazione sportiva, i corsi di ginnastica, i corsi o scuole di equitazione, i corsi di nuoto, gli istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi, i corsi di arti marziali, i corsi di giochi di carte (esempio bridge) ed i corsi di yoga”*]:

	Regime opzionabile entro il 31/12/2015	Regime in vigore dal 1/1/2015
PER CHI	<p>a) intraprende un'attività d'impresa, arte o professione;</p> <p>b) ha intrapreso l'attività successivamente al 31 dicembre 2007.</p> <p>Purché</p> <ul style="list-style-type: none"> - non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare; - l'attività non sia prosecuzione di un'altra svolta prima come dipendente o autonomo fa eccezione: <ul style="list-style-type: none"> a) l'eventuale periodo di tirocinio b) la circostanza che sia stata svolta l'attività in collaborazione occasionale (stessa qualificazione fiscale del compenso sportivo); c) quando l'interessato dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. 	<p>- rispetti i requisiti reddituali e gli altri vincoli, <u>a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività.</u></p> <p>Se si tratta di nuova attività per tre anni il reddito è ridotto di 1/3. E' nuova attività quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano esercitato nei tre anni precedenti l'inizio attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare (<i>incompatibilità nel caso in cui sia socio di una ssd o di una associazione di professionisti</i>); - l'attività non sia prosecuzione di un'altra svolta prima come dipendente o autonomo fa eccezione l'eventuale periodo di tirocinio; - qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 15.000
PLAFOND	max € 30.000 ricavi o compensi;	max 15.000 ricavi o compensi
COLLABORATORI	NO spese per collaboratori;	max 5.000 lordi di spese per collaboratori
BENI STRUMENTALI	max € 15.000	max € 20.000
PER QUANTO TEMPO?	- max 5 anni , dopo 5 anni chi non ha ancora compiuto 35 anni prosegue, fino al relativo compimento	- Non ci sono limiti temporali
DISCIPLINA FISCALE	<ul style="list-style-type: none"> - Niente ritenute a titolo di acconto, versa una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%. Il reddito è costituito dalla differenza tra compensi percepiti e spese inerenti sostenute, dedotti anche i contributi previdenziali; - non applica l'IVA sulla fattura e quindi non la liquida (salvo autoliquidazione dell'iva per gli acquisti intracomunitari); - non versa l'IRAP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Niente ritenute a titolo di acconto; - versa una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15%. Il reddito è costituito dal 78% di ricavi e compensi (= i costi si quantificano nella misura del 22% rispetto ai ricavi), dedotti i contributi previdenziali. Se nuova attività, il reddito è ridotto di 1/3; - non applica l'IVA sulla fattura e quindi non la liquida (salvo autoliquidazione dell'iva per gli acquisti intracomunitari); - non versa l'IRAP

5. L'assunzione con il contratto a tutele crescenti.

È entrato in vigore il 7 marzo scorso il DLgs 4/3/2015 n.23 che disciplina il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Le novità riguardano la tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo: nei casi di licenziamenti per motivi diversi da quelli discriminatori e disciplinari (*sostanzialmente i licenziamenti per motivi economici*) il lavoratore non ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro ma ha diritto esclusivamente ad un risarcimento economico commisurato all'anzianità di servizio (*due mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24*).

Per le piccole imprese (*quelle con un numero di dipendenti inferiore a 15*) la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. In tutti gli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Il diritto alla reintegra resta invece per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale e nel caso in cui sia accertata "*l'insussistenza del fatto materiale contestato*" a fondamento del licenziamento disciplinare.

Viene inoltre introdotta la c.d. conciliazione facoltativa incentivata per ridurre le cause di lavoro: il datore di lavoro può offrire a titolo di chiusura della controversia una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari a un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino a un massimo di diciotto mensilità, proposta che, ove accettata da parte del lavoratore, comporterà la contestuale rinuncia alla causa.

Queste novità riguardano esclusivamente i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto.

Per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2015 una **riduzione dei contributi INPS** per i neo-assunti, sconto di durata massima di tre anni e con un "massimale" individuale di 8.060 euro l'anno.

L'agevolazione trova applicazione a condizione che:

- 1) l'assunzione avvenga nel periodo che va dal 1/1/2015 al 31/12/2015;
- 2) l'assunzione non riguardi lavoratori:
 - a) che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
 - b) per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
 - c) già assunti con contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti al 1/1/2015.

ⁱ solo per quest'anno è stata prevista una semplificazione come risulta dal Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2015.

ⁱⁱ art.61 del D.Lgs 276/2003

ⁱⁱⁱ ex art.10 comma 12-undecies della Legge 27/02/2015 n. 11. c.d. Milleproroghe